

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO PRESTI, CAMPA, BRIGUGLIO, TABORELLI,  
TAGLIALATELA, SANTORI, ALBONI**

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

*Presentata il 18 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti come elencati alle lettere A) A-bis), B), C) D) ed E) della tabella E annessa al testo unico sulle pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dalla fine della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di

essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato all'abolizione del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non tener conto del grave problema che si è posto in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, i quali, dopo aver riorganizzato la propria vita, vengono improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al rischio dell'isolamento con con-

seguenze intuibili per il loro equilibrio psico-fisico.

È quindi doveroso provvedere, sebbene in forma diversa, ad assicurare a questi individui un servizio di accompagnamento sostitutivo, dando loro la possibilità di provvedervi anche con l'assunzione diretta di un accompagnatore e ciò, sia a servizio di leva definitivamente abolito (anno 2007) e, fin da ora, qualora il Ministero della difesa, nel rispetto del programma di diminuzione dei militari di leva, non sia più in grado di reperire, nell'ambito delle aliquote residue, giovani militari di leva da destinare al servizio di accompagnamento.

D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di utilizzare per questo compito personale reperito dal servizio volontario civile che entrerà in vigore nel 2007, sia perché lascerà scoperta fino a detta data ogni possibilità di utilizzo, sia perché sarà concretamente difficoltoso, se non impossibile reperire giovani che aspirino a detto servizio civile, soprattutto in quelle regioni, in cui le prospettive di lavoro sono consistenti ed economicamente più gratificanti e anche perché i crediti formativi che il servizio civile offrirà per il successivo inserimento nel mondo del lavoro sconsigliarono i giovani di optare per l'accompagnamento dei grandi invalidi di guerra.

Orbene, la presente proposta di legge mira a superare la problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale, che vede da un lato il grande invalido protagonista nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone lo Stato nella possibilità di adempiere all'obbligo morale e civile di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento in questione, senza oberare la propria amministrazione di nuove incombenze.

Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato.

Si è per questo disposto, alla luce delle retribuzioni riconosciute dal contratto nazionale per i lavoratori domestici, come livellate nelle misure mensili fissate nel

terzo comma della presente proposta, in ordine alla quantità e alla qualità del servizio necessario, determinato dalla gravità delle invalidità dei grandi invalidi destinatari del provvedimento.

Stante però il modesto stanziamento in essere, l'intervento economico in parola non potrà ovviamente essere esteso a tutti gli aventi titolo all'accompagnatore militare ma dovrà essere coordinato al graduale venir meno dell'accompagnatore nel corso dei prossimi anni fino alla totale abolizione del servizio di leva medesimo. Dovrà inoltre mirare a corrispondere alle situazioni di maggiore urgenza ogni volta che il Ministero della difesa o l'Ufficio nazionale per il servizio civile non siano in grado di fornire l'accompagnatore richiesto. Ai criteri della priorità e della gradualità si informa il provvedimento che proponiamo senza disconoscere il diritto all'assegno sostitutivo agli altri grandi invalidi aventi titolo all'accompagnatore.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, si osserva in particolare che l'assegno sostitutivo viene riconosciuto con priorità a coloro che nei fatti non possono fare a meno di un accompagnatore non avendo nella loro sfera familiare o sociale alternative praticabili.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, si osserva che la gradualità nella concessione dell'assegno proposta riguarda coloro che nel biennio precedente all'approvazione della legge non hanno fruito dell'accompagnatore militare ma che comunque ne hanno fatto richiesta almeno una volta nell'ultimo triennio, nonché quelli che pur avendone titolo non hanno mai richiesto l'accompagnatore: di fatto non si vuole negare il diritto all'assegno sostitutivo ma solo graduarlo nel tempo.

Approfondendo, poi, l'aspetto finanziario, si richiama l'attenzione sul limite posto nel già esaminato comma 2, poiché di primo impatto potrebbe generare l'idea che la sola prima applicazione di quanto previsto dal comma medesimo ne causerebbe l'esaurimento. A questo proposito, possono essere di aiuto i dati forniti dal Ministro della difesa alle associazioni com-

battentistiche e d'arma, dai quali emerge che alla data del 22 agosto 2000, i soldati di leva con l'incarico di accompagnatori di grandi invalidi assommavano a 693 unità contro circa 2.500 potenziali aventi titolo. Di qui la logica della gradualità prima illustrata a proposito del secondo comma e del successivo quinto comma dalla quale si evince che soltanto in linea teorica, ovviamente lontana da ogni possibile senso realistico, altrettanti, vale a dire 693 grandi invalidi potrebbero alla data di entrata in vigore della presente legge richiedere l'assegno sostitutivo. La condizione però posta, che vede la concessione dell'assegno sostitutivo in subordine alla mancata assegnazione dell'accompagnatore da parte degli enti preposti, lascia comprendere che nella pratica dei fatti a tale situazione si perverrà solo progressivamente in ordine alla diminuzione dei giovani chiamati al servizio di leva. A conti fatti, quindi, lo stanziamento di dieci miliardi per il secondo semestre 2002 e di venti miliardi per gli anni a seguire potrà risultare verosimilmente superiore all'effettivo ammontare della spesa iniziale poiché il numero dei grandi invalidi che non riceveranno l'accompagnatore sarà certamente inferiore al numero degli assegni concedibili che sulla base delle mi-

sure indicate al terzo comma e al secondo periodo del successivo quinto comma potrebbero raggiungere il numero di cinquecento unità. Sugli sviluppi successivi della spesa va tenuta presente l'incidenza della naturale diminuzione degli aventi titolo che, come si ricava agevolmente dai dati figuranti nei tabulati del Ministero dell'economia e delle finanze sui pensionati di guerra, è stata nell'ultimo anno di circa il 9 per cento, incidenza purtroppo destinata a accentuarsi.

Infine, relativamente al contenuto dell'articolo 2 della presente proposta va rilevato che trattasi di una operazione del tutto priva di oneri di spesa in quanto mera estensione, ai grandi invalidi per servizio, di quanto disposto riguardo ai grandi invalidi di guerra dall'articolo 3 della legge 8 agosto 2000, n. 236, che consiste nel semplice conglobamento in un unico assegno aggiuntivo di superinvalidità di alcuni assegni fruiti anche dai grandi invalidi per servizio.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da evitare che l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, già in corso di attuazione, produca quei vuoti nell'assistenza dei grandi invalidi di guerra e per servizio, come sopra illustrato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Assegno sostitutivo  
dell'accompagnatore militare)*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis; B), numero 1); C); D), E) numero 1), della citata tabella *E* possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella *E* che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo e A-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della presente legge, fruiscono o abbiano fruito almeno una volta nel biennio precedente di un accompagnatore militare o civile.

3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A, numero 2, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numero 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma secondo;

d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A-*bis*).

4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale

servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), numero 1), C), D), ed E), numero 1), della tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.

6. Alla liquidazione del predetto assegno provvedono i competenti Dipartimenti provinciali del tesoro.

#### ART. 2.

##### *(Assegno di superinvalidità)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2), della tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati.

#### ART. 3.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0007150\*